

Proponente: DIRG
Proposta: 2023/880

del 28/12/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1615

del 28/12/2023

DIREZIONE GENERALE

Dirigente: BATTINI Dr. Maurizio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: UFFICIO STAMPA – AFFIDAMENTO SERVIZI FOTOGRAFICI E
SERVIZI AUSILIARI – NUOVA ASSUNZIONE DI SPESA (RIF. ART.
120, D.LGS. 36/2023 - MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI
ESECUZIONE – APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO).

OGGETTO: UFFICIO STAMPA – AFFIDAMENTO SERVIZI FOTOGRAFICI E SERVIZI AUSILIARI – NUOVA ASSUNZIONE DI SPESA (RIF. ART. 120, D.LGS. 36/2023 - MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE – APPLICAZIONE DEL QUINTO D’OBBLIGO).

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023/2025 e i relativi Allegati, tra cui la Nota di Aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro Obiettivi ai sensi dell’art. 169, comma 1 e 2, D.Lgs. 267/2000;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 17/04/2023 è stata approvata la Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e relativi Allegati;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del 25/7/2023, immediatamente esecutiva, è stata approvata la verifica degli equilibri di Bilancio e la conseguente variazione;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 178 del 27/11/2023, immediatamente esecutiva, è stata approvata l'ultima variazione di Bilancio prevista per l'Esercizio in corso;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 306 del 14/12/2023 è stato approvato il "4^ Aggiornamento al PEG 2023 e al Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2023 e modificazioni. Rideterminazione dotazione organica, dichiarazione sull’assenza di eccedenze (ex art. 33 D.Lgs. 165/2001) per il 2024. Autorizzazione al Presidente Delegazione Trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo sulla distribuzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2023 e preintesa CCDI 2023-2025 – CCNL 16/12/2022 e relativi allegati";
- che con Provvedimento PG n. 25249 del 31/01/2020, il Sindaco ha attribuito al Dr. Maurizio Battini incarico di Dirigente della Direzione Generale, conferito ai sensi dell’art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto

- che l'Ufficio Stampa, come previsto dalla L. 150/2000 sulla Comunicazione Pubblica, garantisce relazioni complesse e costanti con gli organi di informazione e si occupa quotidianamente, nell'ambito dei rapporti con i media, sia della Città che nazionali (cartacei, online e radio-televisivi locali, regionali e nazionali - nei casi di notizie di rilievo nazionale), sia dell'ordinaria (ma certo non secondaria) che straordinaria attività dell'Ente riguardo i suddetti rapporti e delle informazioni di servizio, riguardanti i diversi Progetti prioritari e non in essere negli anni di mandato, sia trascorsi che di nuova impostazione;
- l'Ufficio Stampa segue i lavori del Consiglio Comunale, con disponibilità per le esigenze di informazione dell'Assemblea nel corso delle sedute e per garantire informazioni ai media;
- l'Ufficio Stampa è altresì a disposizione durante le sedute di Giunta Comunale per necessità di informazione anche immediate;
- oltre a sviluppare relazioni operative dirette con gli Organi politico-amministrativi e con i diversi Servizi del Comune, l'Ufficio Stampa opera in maniera sinergica con gli altri gruppi di lavoro e ambiti del Servizio Comunicazione, in particolare con la Comunicazione Strategica e la Redazione Web, sia per quanto riguarda le azioni di Agenda Setting (pubblicazione delle notizie di primo piano o di rilievo per l'Amministrazione sul sito istituzionale dell'Ente), sia in casi di emergenza pubblica (informazioni generali e di servizio in caso di crisi o criticità quali ad esempio: gravi incidenti, calamita naturali, ...);

Dato atto inoltre che nel P.E.G. dello scrivente Servizio è presente il Prodotto 1533 “Relazioni con i media”, nell'ambito del quale sono previste, tra le altre, le seguenti attività:

- presidio e verifica quotidiana della qualità del servizio di Rassegna Stampa e della gestione associata con Provincia di Reggio Emilia;
- gestione delle richieste di pubblicazione di comunicati relativi a notizie di pubblica utilità;

- gestione collaborazioni con il Gabinetto del Sindaco a supporto della comunicazione istituzionale in occasioni particolari;
- organizzazione e gestione di Conferenze Stampa;
- diramazione di Comunicati Stampa;
- pubblicazione di news sul sito comunale relative a progetti, eventi, attività dell'Ente;
- costante aggiornamento della documentazione fotografica, che costituisce l'archivio video, grafico, cartaceo e digitale curato dall'Ufficio Stampa comunale, relativa ad ogni singolo evento istituzionale che potrebbe essere oggetto, anche in futuro, di utilizzo per i prodotti e canali informativi sia istituzionali (web e/o cartacei) che in cartelle-stampa per i media;
- gestione del fabbisogno di realizzazione di documentazione fotografica (attività attuabile solo parzialmente con risorse interne) e contemporanea gestione dei rapporti con l'affidatario della realizzazione dei servizi fotografici documentativi (per la parte non attuabile con risorse interne);

Atteso che, per quanto concerne il fabbisogno di realizzazione di servizi fotografici documentativi di varia natura e durata, a completamento di quanto solo parzialmente realizzabile con risorse interne, in base alla stima relativa alla programmazione delle attività istituzionali del Comune, si prevede di avere necessità di procedere con l'affidamento ad un soggetto esterno;

Richiamata integralmente la Determinazione Dirigenziale R.U.D. 254 del 14/03/2023 "UFFICIO STAMPA – RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI FOTOGRAFICI E SERVIZI AUSILIARI – CPV 79960000-1 (COSI' COME PREVISTO DALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.D. 2022/315 del 11/04/2022) – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA", nella quale si determinava di rinnovare l'affidamento del servizio "Servizi fotografici e servizi ausiliari" - CPV 79960000-1 (così come previsto dalla Determinazione Dirigenziale R.U.D. 2022/315 del 11/04/2022) per un importo pari ad € 3.600,00 Iva esclusa alla Ditta FOTO ELITE DI CORRADO BERTOZZI & C. S.N.C. (Via Makallè n. 9/a, 42024 Reggio Emilia, C.F./P.iva 02410990358) - CIG: Z0C39CD506;

Rilevato che il relativo contratto è ancora in essere ed è depositato presso gli Uffici della Direzione Generale;

Considerato che si rende necessario implementare il servizio a copertura di un'ulteriore serie di eventi per i quali si rende necessario produrre e conservare una documentazione fotografica;

Richiamato l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 "Modifica dei contratti in corso di esecuzione", che recita quanto segue:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze: 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124; 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche

successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

3. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 14; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

4. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.

5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

6. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta

diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

8. Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

9. Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

10. Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

11. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

12. Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

13. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione

appaltante. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14.

14. Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16, ed è pubblicato conformemente all'articolo 84. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.16 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 la pubblicità avviene in ambito nazionale.

15. Si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'articolo 222. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222, comma 13."

Richiamato l'art. 4 "DURATA CONTRATTUALE" del contratto sottoscritto con l'Affidatario che recita tra le altre cose:

"Nel caso la variabilità delle richieste di esecuzione di servizi, come da modalità di calcolo esposte di seguito, comportasse l'esaurimento del budget prima della scadenza, sarà facoltà del committente modificare l'importo contrattuale aumentandolo entro il quinto d'obbligo; nel caso inverso il contratto avrà validità temporale fino all'esaurimento dell'importo contrattuale aggiudicato."

Valutato pertanto che risulta necessario ricorrere all'applicazione dell'art. 120 richiamato per provvedere a rinnovare l'affidamento alla Ditta FOTO ELITE DI CORRADO BERTOZZI & C. S.N.C. (Via Makallè n. 9/a, 42024 Reggio Emilia, C.F./P.iva 02410990358) agli stessi patti e condizioni (Rif. "Invito/Capitolato a presentare offerta" - Allegati A1/A2; "Offerta economica" - Allegati B1/B2; "Contratto di servizio" - Allegati C1/C2);

Precisato che l'acquisizione dell'ulteriore servizio indicato è volto ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

Ricordato l'articolo 192, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione di spesa del Responsabile Unico del Procedimento, si da atto che il presente Provvedimento contiene tutti gli elementi a ciò necessari:

- il fine che si intende perseguire con il contratto;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- l'importo del contratto;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto

- che, alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo del servizio in oggetto (importo iniziale + quinto d'obbligo) è inferiore a 140mila euro e pertanto rimane valido il fatto che per lo stesso non vi era l'obbligo del preventivo inserimento nel Programma Triennale di Acquisto di Beni e Servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023;
- che trattandosi di appalto di importo inferiore ad 140mila euro complessivi e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture/servizi in oggetto;

Ricordato

- che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dal Consip S.p.A.;
- che in corso di indagine per l'affidamento delle forniture/servizi, questa Amministrazione è tenuta ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle Centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico, ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni ed

integrazioni (art. 3, comma 166, L. 350/2003; art. 1, L.191/2004; art.1, comma 16-bis, L. 135/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 06/07/2012 n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”);

- che, con riguardo alla tipologia di tutti i servizi necessari più sopra elencati, non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1 della L. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Considerato inoltre

- che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140mila euro, si può procedere con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- che nell'affidamenti di cui al presente atto è stato ed è assicurato il rispetto dell'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (Rif. rispetto dei principi di economicità, efficacia tempestività, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, rotazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento);

Esplicitato

- che, come per l'affidamento originale, si procederà extra Mercato elettronico data la non presenza convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della L. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quello in oggetto e tenuto conto del fatto che in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 130 della L. 30/12/18 n. 145 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della L. 27/12/06 n. 296, con decorrenza 01/01/2019, la spesa complessiva rimane sotto la soglia d'obbligo (€ 3.600,00 affidamento iniziale + € 720 valore del quinto d'obbligo = € 4.320,00 < € 5.000,00) ;
- che le clausole negoziali essenziali di riferimento rimangono quelle contenute nei documenti “Invito/Capitolato a presentare offerta” - Allegati A1/A2; “Offerta economica” - Allegati B1/B2; “Contratto di servizio” - Allegati C1/C2;
- che rimangono validi i risultati degli opportuni accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'affidamento in oggetto e non si conferma che non ve ne sono e pertanto continua a non essere necessario provvedere alla redazione del DUVRI in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. 81/2008 e che non sono da prevedere spese per la sicurezza;
- che rimane valida tutta la documentazione relativa al soggettoiAffidatario acqyusita in sede di affidamento originale;

Dato atto

- che sono state altresì verificate eventuali condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 61 comma 1bis, 63 comma 1 n. 2 e 78 commi 1 e 2 del T.U.E.L. e a tal proposito non è stata rinvenuta alcuna condizione ostativa non ricorrendo le fattispecie nei casi specifici;
- che per gli affidamenti in oggetto non risultano accertate situazioni di conflitto di interesse, anche nei termini di quanto espresso in pareri rinvenibili presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;

Sottolineato pertanto che il procedimento seguito per la scelta dei fornitori dei diversi servizi è stato svolto nel pieno rispetto della distinzione e autonomia delle competenze gestionali di cui al D.Lgs. 267/2000 ed al D.Lgs. 36/2023 ;

Evidenziato

- che il pagamento dei servizi svolto verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare documentazione fiscalmente valida debitamente controllata in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;
- che, ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13, i contratti potranno essere recessi nell'immediato, senza che gli Affidatari possano vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;

Rilevato che la presente Determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione e di trasmissione di dati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Rilevato inoltre che la presente Determinazione non è soggetta a trasmissione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge n. 266/2005, in quanto non pertinente;

Dato atto che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nella persona del Dirigente della Direzione Generale, Dr. Maurizio Battini, e che il suddetto RUP è anche Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e con particolare riguardo l'articolo 4, comma 2, secondo cui *"ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo"*;

Attesa la competenza del Dirigente della Direzione Generale, Dr. Maurizio Battini, all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 3 "Atti di organizzazione" e 14 "Competenze e responsabilità dirigenziali" del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Atteso inoltre che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, così come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti

- gli artt. 48-55 del D.Lgs. 36/2023, recanti specifica disciplina per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- gli artt. 22 e 25 del D.Lgs. 36/2023, rispettivamente in tema di ecosistema di approvvigionamento digitale e di piattaforme di approvvigionamento digitale;

Allegati

- Allegati A1/A2 - Invito/Capitolato a presentare offerta;
- Allegati B1/B2 - Offerta economica;
- Allegati C1/C2 - Contratto di servizio;

Visti

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Reggio nell'Emilia;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- la L. 266/05, art. 1, comma 173, nonché le indicazioni operative emanate dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna per ottemperare all'obbligo di comunicazione di cui al comma in parola;
- il vigente Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità del Comune di Reggio Emilia 2023/2025;
- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità

con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1.03.2018;

DETERMINA

- di **provvedere** per i motivi indicati in premessa all'aumento del quinto d'obbligo pari ad € 720,00 del valore del contratto per l'affidamento del servizio "Servizi fotografici e servizi ausiliari" - CPV 79960000-1 alla Ditta FOTO ELITE DI CORRADO BERTOZZI & C. S.N.C. (Via Makallè n. 9/a, 42024 Reggio Emilia, C.F./P.iva 02410990358) - CIG: Z0C39CD506;
- di **impegnare** la spesa complessiva di € 720,00 con imputazione alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.05.999, del Bilancio pluriennale 2023/2025 - Annualità 2023, al Capitolo 3303 del P.E.G. 2023, denominato "Prestazione di servizi per gestione Ufficio Stampa", Codice Prodotto-Progetto 2023_PD_1533, Centro di costo 0226, Codice Conto Annuale 002, Codice Identificativo di Gara (C.I.G) Z0C39CD506;
- di **dare atto** ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che le obbligazioni giuridiche derivanti dalla presente Determinazione Dirigenziale diverranno esigibili nell'Esercizio Finanziario 2023;
- di **dare atto** che l'impegno di spesa sopra indicato risulta compatibile con il relativo stanziamento di Bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- di **demandare** al Responsabile Unico del Procedimento, per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente Determinazione ed in particolar modo l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'Affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini degli eventuali controlli se e quando necessari;
- di **dare atto**, ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13, che il contratto di servizio potrà essere recesso nell'immediato senza che l'Affidatario possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;
- di **dare atto** che l'Affidatario è stato preventivamente informato che non sussistono rischi da interferenza e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero;
- di **disporre** che il pagamento dei servizi svolti verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare documentazione fiscalmente valida debitamente controllata in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;
- di **dare atto** che l'Affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 136/2010 e pertanto è tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del rispettivo contratto;
- di **adempiere** agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza) e all'art. 1, comma 32 della L. 190/2012;
- di **dare atto** che ai fini della contabilità economica il suddetto importo costituisce costo per gli l'Esercizio 2023;
- di **dare atto** che il presente provvedimento non è soggetto a trasmissione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge n. 266/2005, in quanto non pertinente;
- di **attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

- di **attestare** che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
- di **disporre** l'invio della presente Determinazione Dirigenziale al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000, posto che la stessa sarà efficace ed eseguibile solo dopo l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile.

**Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente
firmatario**

Il Dirigente della direzione Generale
Dr. Maurizio Battini